

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Latina

23 settembre 2016

Principi generali

- La **legge 27 gennaio 2012 n. 3** ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del sovraindebitamento in base all'originario progetto del governo Monti inserito nel D.L. 22 gennaio 2012 non convertito in legge
- E' il capo II di tale legge che è infatti dedicato ai «***procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio***»

Principi generali

- Le finalità della legge sono indicate **nell'art. 6** che è in realtà il primo articolo che regola il settore
- Si stabilisce così che **per porre rimedio alle situazioni da crisi da indebitamento, viene attribuito al debitore non assoggettabile a procedura concorsuale diversa da quelle disciplinate nella legge stessa** la facoltà di concludere:
 - un **ACCORDO CON I CREDITORI** secondo una procedura di composizione della crisi;
 - il **debitore che sia poi «consumatore»** può proporre in alternativa un **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.**

Principi generali

- A completamento, va ancora segnalato **che il debitore sovraindebitato in alternativa alle due procedure di composizione della crisi prima indicate può chiedere la LIQUIDAZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO** (art. 14 ter); nei casi di legge in cui si congiurino le seguenti ipotesi:

- annullamento dell'accordo;
- risoluzione dell'accordo;
- cessazione degli effetti del piano omologato per causa imputabile al consumatore;

le procedure sopra indicate possono poi essere **convertite, su istanza del debitore o dei creditori, in una «PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO»** (art. 14 quater)

Principi generali

- **In via generale, oltre alla liquidazione giudiziale, DUE** sono quindi le modalità previste per il c.d. fallimento civile: **l'accordo e il piano**
- La legge n. 3/2012 parla di «**ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**», sulla falsariga dell'espressione adottata dall'art. **182 bis L.fall.** in merito all'accordo concluso tra il debitore fallibile e creditori e soggetto ad omologazione
- Adotta invece la locuzione di «**PIANO DEL CONSUMATORE**», analogamente al **piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, c.3, lett.d) L.fall. non soggetto ad omologazione**
- In realtà nell'ambito della legge n. 3/2012 accordo e piano sono da **interpretare diversamente.**

Principi generali

- E' bene precisare che la **disciplina del sovrindebitamento offre un rimedio che va oltre al semplice accordo che sembra essere solo un componente.**
- L'**ACCORDO**, infatti, **per superare il sovraindebitamento deve essere condotto secondo una precisa procedura legale.**
- E' noto il principio che ciò che dà luogo ad un contratto è **l'accordo inteso quale consenso tra le parti**; quest'ultimo viene regolato dalla legge nella forma, nelle modalità, nelle condizioni.

Principi generali

- Ma lì la legge si ferma: nello specifico, **nella disciplina del contratto, il legislatore:**
 - non proceduralizza la fase di formazione dell'accordo;
 - non lo sottopone al controllo giudiziario.
- Ebbene, **nella procedura di sovraindebitamento il RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO:**
 - **viene affidato al controllo giudiziario;**
 - **viene fondato sull'apporto di organismi di sostegno (i c.d. OCC).**
- Basti pensare ad una serie di circostanze:

Principi generali

- **ai fini dell'omologa dell'accordo** il consenso dei creditori va raggiunto tra il debitore e i creditori rappresentanti **almeno il 60% dell'ammontare dei crediti;**
- ai fini della maggioranza non sono computati i creditori garantiti **per i quali la proposta prevede l'integrale pagamento**, a meno che essi non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione;
- **l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori** già tali al momento della pubblicazione della proposta ai sensi dell'art. 10, comma 2;
- **i creditori che non hanno aderito all'accordo** (che resta comunque per loro vincolante) oltre ai creditori esclusi e a qualunque interessato **possono in sede di omologa contestare la convenienza dell'accordo.**

Principi generali

- Sulla base delle circostanze indicate, la dottrina conclude che in realtà l'«**ACCORDO**» **nella disciplina del sovraindebitamento non è un accordo contrattuale**, ma una **deliberazione concordataria**.
- Se infatti i creditori esprimessero un consenso vero e proprio, **non avrebbe senso distinguere tra creditori chirografi e quelli garantiti** (come avviene laddove si abbia un **contratto dove per la ristrutturazione di un credito conta il consenso tra debitore e creditore, non certo una deliberazione maggioritaria**)

Principi generali

- E' ancora da notare che «***l'accordo di ristrutturazione***» **del sovraindebitato approvato a maggioranza è vincolante per tutti i creditori** (quanti l'hanno approvato e quanti sono in disaccordo, anche se questi ultimi non sono parti dell'accordo) .
- **Si tratta di una situazione incompatibile con il concetto di contratto** che non produce effetti nei confronti dei terzi se non quando è concluso a beneficio dei medesimi.

Contenuto dell'accordo

- **L'accordo é una procedura con carattere concordatario e rivolta a tutti i creditori.** Ciò comporta che questi non possono più essere suddivisi in aderenti ed estranei, come accadeva nella formulazione originaria e quindi non è più prevista la necessità di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei **perché tutti i creditori sono vincolati all'accordo raggiunto con quelli che rappresentano una maggioranza qualificata.**

Principi generali

- Dalla corretta qualificazione legislativa della figura **«accordo di ristrutturazione» del sovraindebitato** quale **PROCEDURA CONCORDATA** discende **l'applicazione della regola della *par condicio creditorum*, fatte salve le cause legittime di prelazione.**

Principi generali

- Il **«PIANO DEL CONSUMATORE»** si differenzia dall'accordo di ristrutturazione perché **NON** è prevista una deliberazione da parte dei creditori.
- Se l' «*accordo di ristrutturazione*» è composto da due momenti concettuali:
 - offerta ai creditori con deliberazione;
 - piano aziendale su cui si basa l'offerta stessa;**nel «*piano del consumatore*» pur sempre vi è un'offerta che il debitore rivolge ai creditori**
- Ecco dunque la conclusione in dottrina:
 - l' **«accordo di ristrutturazione dei debiti»** deve intendersi come **«accordo fondato su di un piano aziendale»;**

Principi generali

- il «*piano del consumatore*» è invece un'offerta del consumatore assoggettabile ad omologa fondata su un piano adempitivo.
- Come l' «*accordo*», anche il «*piano del consumatore*» omologato è obbligatorio per tutti i creditori già tali al momento della pubblicazione della proposta in base all'art. 12ter, comma 2
- Il «*piano del consumatore*» assomiglia ad una figura di concordato rinvenibile nel diritto amministrativo della crisi di impresa, vale a dire il concordato coattivo.

Principi generali

- Si fa riferimento allo schema concordatario della **liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese.**
- Nel primo caso, i soggetti legittimati a proporre la proposta devono essere autorizzati al deposito della stessa in tribunale dall'autorità amministrativa di vigilanza; la **proposta è poi comunicata ai creditori che non la votano, ma possono opporsi all'omologa del concordato**
- Nel secondo caso si prevede una soluzione concordataria come la prima: chi la propone deve essere autorizzato al deposito della proposta in tribunale dal Ministero dello Sviluppo economico; la proposta è **poi comunicata ai creditori che possono opporsi alla omologa del concordato**

Principi generali

- **In entrambe le fattispecie, come si diceva, non c'è la fase di approvazione della proposta per delibera dei creditori e dunque il concordato ha natura coattiva**
- **Se infatti rappresenta una manifestazione di autonomia privata del debitore, non costituisce invece espressione di autonomia dei creditori**
- **La configurazione del piano del consumatore come concordato coattivo determina la natura concorsuale dello stesso e l'applicazione della regola generale della par condicio creditorum**

Principi generali

- Sia l' «*accordo di ristrutturazione*» che il «*piano del consumatore*» **possono articolarsi:**
 - **in forma di ristrutturazione del debito;**
 - **in liquidazione del patrimonio del debitore** ai sensi dell'art. 6
- In questi casi:
 - **nell' «*accordo*»** la modalità liquidatoria è espressione **dell'autonomia negoziale del debitore e dei creditori;**
 - **nel «*piano del consumatore*» del solo consumatore.**

Principi generali

- Quanto alla **procedura concorsuale di LIQUIDAZIONE**, ecco che questa modalità di composizione della crisi da sovraindebitamento **è indipendente dall'esercizio dell'autonomia negoziale**
- **Vi sono due ipotesi**: la prima regolata dall'art. 14 *ter* e la seconda disciplinata dall'art. 14 *quater*.

Principi generali

- La prima fattispecie riguarda la **PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE APERTA SU DOMANDA DEL DEBITORE** (art. 14 ter).
- La seconda riguarda invece la **PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE APERTA SU ISTANZA DEL DEBITORE O DEI CREDITORI** a seguito della **CONVERSIONE DELLA PROCEDURA** di composizione della crisi da sovraindebitamento nei casi tassativi di legge:
 - annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione dello stesso per inadempimento nei riguardi delle amministrazioni pubbliche o risoluzione dell'accordo per fatto imputabile al debitore ;

Principi generali

- cessazione degli effetti dell'omologa del piano del consumatore per compimento di atti in frode ai creditori o inadempimento a lui imputabile degli obblighi derivanti dal piano.
- La **PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE sovraindebitato segue lo schema del fallimento:**
 - apertura da parte del tribunale con nomina del liquidatore;
 - inventario dei beni;
 - formazione dello stato passivo;
 - liquidazione dei beni;
 - riparto dell'attivo;
 - eventuale esdebitazione del debitore.

Ambito soggettivo (art. 6)

- La disciplina prevista dalla legge n. 3/2012 riguarda **TUTTI I DEBITORI che si trovano in stato di sovraindebitamento** e che **non sono soggetti né assoggettabili alle procedure di:**
 - **fallimento;**
 - **concordato preventivo;**
 - **liquidazione coatta amministrativa;**
 - **amministrazione straordinaria**
- **Tra i soggetti interessati** occorre peraltro distinguere :
 - **i consumatori ;**
 - **gli altri debitori**
- Solo ai **CONSUMATORI** è consentito anche **proporre il «piano»**

Ambito soggettivo (art. 6)

- Quest'ultimo viene, in particolare, qualificato come ***“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”***
- Ciò comporta che **la persona fisica** che avesse assunto, accanto alle obbligazioni personali, **anche obbligazioni derivanti dall'esercizio di un'impresa o di un'arte o di una professione** **NON POTREBBE ESSERE QUALIFICATA COME CONSUMATORE E NON POTREBBE ACCEDERE ALLA PRESENTAZIONE DEL «PIANO»** previsto dall'art. 7, comma 1bis, L. n. 3/2012

Ambito soggettivo (art.6)

- In via generale, la platea dei soggetti interessati è ampia poiché **non si riferisce solo agli imprenditori commerciali sotto soglia di fallibilità esclusi dalle procedure concorsuali tradizionali, ma attiene anche al debitore civile, sia persona fisica che persona giuridica, sia ente collettivo con o senza personalità.**
- In questa prospettiva vi sono anche i **professionisti intellettuali e gli altri lavoratori autonomi** nonché, come si diceva, **il consumatore.**

Ambito soggettivo (art.6)

- Quanto agli **imprenditori agricoli sopra e sotto soglia di fallibilità**, qualche dubbio circa il loro inserimento nell'ambito dei soggetti interessati era stato manifestato in dottrina. Se è vero che questi ultimi **non sono assoggettabili a fallimento** come tali, è altrettanto vero che **sono però legittimati a ricorrere**, in base alla specifica disposizione dettata dalla legge n. 111/2011, agli **accordi di ristrutturazione** di cui all'art. 182 bis L.fall..

Ambito soggettivo (art.6)

- Ebbene, **tale istituto è normalmente applicabile ai soli soggetti fallibili** a causa della possibilità che hanno i creditori aderenti agli accordi stessi di godere dell'esenzione da revocatoria fallimentare
- In una tale situazione, più di un autore aveva peraltro ritenuto che **gli imprenditori agricoli (sopra e sotto soglia di fallibilità) potessero accedere ad entrambi i procedimenti: sia a quello previsto dall'art. 182bis L. fall. che a quello disciplinato dalla Legge n. 3 del 2012**

Ambito soggettivo (art.7, c. 2bis)

- Tale conclusione è stata **recepita** nell'ultima modifica recata alla legge n. 3/2012
- Nello specifico, il comma 2 bis dell'art. 7 dispone che ***“Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni delle presente sezione”***.

Ambito soggettivo (art. 6)

- La disciplina in parola **sembra applicabile anche agli enti di diritto privato, quali le associazioni, le fondazioni e le associazioni fra professionisti**
- Quanto al **socio illimitatamente e solidalmente responsabile di società di persone (socio di s.n.c. e socio accomandatario di s.a.s.)**, la dottrina evidenzia come questi, ai sensi dell'art. 147 L. fall., fallisca in estensione della dichiarazione di fallimento della società alla quale partecipa
- Per tale motivo **SAREBBE ESCLUSO dalla normativa del sovraindebitamento applicabile**, come già si diceva, **solamente a quanti non possono utilizzare una delle procedure concorsuali tradizionali**

Ambito soggettivo (art.6)

- In dottrina, peraltro, vi è chi evidenzia la posizione del **socio illimitatamente responsabile che non partecipa alla gestione.**
- Quest'ultimo potrebbe infatti **aver assunto impegni per scopi esclusivamente personali** e si vedrebbe così negata la possibilità di fruire delle procedure da sovraindebitamento **(pur potendosi qualificare come consumatore).**

Ambito soggettivo (art. 6)

- Cosa succede nell'ipotesi in cui l'imprenditore che attivi la procedura di composizione da crisi di sovraindebitamento sia sotto la soglia di fallibilità, **ma medio tempore la superi e venga dichiarato fallito?**
- In questo caso, **la prima procedura viene travolta stante il carattere assorbente della seconda** (cfr. per l'accordo, art. 12, comma 5)

Ambito oggettivo: il sovraindebitamento (art. 6)

- I soggetti interessati debbono essere **in stato di sovraindebitamento**, intendendosi per tale “ **la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni**

ovvero

la definitiva incapacità di adempiere regolarmente»

Ambito oggettivo: il sovraindebitamento (art. 6)

- Si fornisce una **visione statica** delle condizioni economiche in cui si trova il debitore
- Il «*patrimonio prontamente liquidabile*» è **quella parte del patrimonio che consentirebbe di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;**
- Peraltro, se ogni bene o diritto si può ritenere astrattamente liquidabile è evidente che il rapporto tra esposizione debitoria e patrimonio non avrebbe senso come indice di sovraindebitamento; per averlo occorre che **per «*patrimonio prontamente liquidabile*» si intenda il PATRIMONIO AGEVOLMENTE MONETIZZABILE.**

Ambito oggettivo: il sovraindebitamento (art. 6)

- La **definizione legislativa** è stata dalla dottrina considerata **incongrua** e ciò perché il legislatore ha mancato di individuare in modo netto la situazione di squilibrio tra entità del patrimonio ed obbligazioni assunte dal debitore, equiparandola a quella del debitore incapace di adempiere, **generando tra debitore civile ed imprenditore non fallibile una commistione di criteri patrimoniali e finanziari.**
- Così, da un lato, **assume rilevanza il confronto tra due valori patrimoniali (obbligazioni assunte rispetto ad un patrimonio prontamente liquidabile),** circostanza che, pur in presenza di una perdurante sproporzione, potrebbe **non implicare necessariamente l'incapacità di far fronte ai pagamenti**

Ambito oggettivo: il sovraindebitamento (art.6)

- Dall'altro, assume importanza il profilo finanziario e nello specifico, la «***definitiva incapacità di adempierle regolarmente***» che non si rapporta invece all'ammontare dei debiti.
- **Non** è stato **nemmeno determinato** quale debba essere il rapporto di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile rilevante per il raggiungimento del sovraindebitamento.

Condizioni di accesso (art.7)

- Accanto ai presupposti soggettivi e oggettivi sopra evidenziati, la normativa prevede **QUATTRO ulteriori condizioni di accesso** e precisamente:

1. il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella del sovraindebitamento;

2. il debitore sovraindebitato NON DEVE aver fatto ricorso ai procedimenti di composizione della crisi NEI PRECEDENTI CINQUE ANNI. Il limite temporale sta qui ad evidenziare il principio per il quale le procedure in parola rappresentano una sorta di beneficio per il debitore stesso;

Condizioni di accesso (art.7)

3. il debitore NON DEVE AVER SUBITO, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14bis L. n. 3/2012 e cioè:

- l'annullamento o la risoluzione dell'accordo omologato di ristrutturazione dei debiti;
- la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano presentato dal consumatore;

Condizioni di accesso (art. 7)

4. il debitore DEVE AVER PRESENTATO UNA DOCUMENTAZIONE che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Organismi di composizione della crisi (art. 15)

- Nell'ambito delle **procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento assumono un rilievo fondamentale i cosiddetti OCC (Organismi di Composizione delle Crisi)**
- Se è vero che le **procedure sono attivate tipicamente dal debitore** (che ha in materia iniziativa esclusiva, non essendo prevista alcuna istanza o alcun intervento da parte dei creditori (se non nel caso dell'art. 14 quater), **il ruolo del protagonista è in realtà rivestito dagli OCC (Organismi di Composizione delle Crisi).**

Organismi di composizione della crisi

- Gli **OCC** svolgono la funzione di **INTERMEDIARIO tra i soggetti interessati alle procedure e il tribunale**; nello specifico, **esercitano**:
 - **attività di consulenza legale e finanziaria del debitore;**
 - **funzione di ausiliario del giudice e di garanzia per i creditori e i terzi in generale.**
- Tale situazione determina peraltro il **rischio di insorgenza di eventuali conflitti di interesse** se si tiene presente che **l'OCC provvede contestualmente a**:
 - **predisporre il piano di ristrutturazione;**
 - **attestarne la fattibilità e a darne esecuzione;**
 - **tutelare i creditori;**
 - **essere organo di ausilio per il Giudice Delegato.**

Organismi di composizione della crisi (art. 15)

- Da qui la necessità che l'OCC **ABBIA I REQUISITI DI INDIPENDENZA E TERZIETÀ**, non potendo fare preferenze tra classi di creditori, sia nella redazione del piano che nella certificazione della sua fattibilità, fungendo nella successiva fase esecutiva anche da compositore di conflitti.

- **Gli OCC non possono certo prendere le parti:**

➤ **del debitore;**

➤ **dei creditori,**

utilizzando in tal senso le proprie competenze tecnico-professionali per fare in modo che l'accordo risulti più favorevole e conveniente, rispettivamente, per l'uno o per (alcuni de)gli altri

Organismi di composizione della crisi (art. 15)

- Al contrario, gli **OCC** sono tenuti ad operare mantenendo la **giusta distanza da entrambe le parti della dialettica debitore-creditore**, lavorando piuttosto in vista **dell'obiettivo superiore di offrire un concreto ausilio teleologicamente preordinato al superamento delle situazioni di sovraindebitamento.**

Organismi di composizione della crisi (art. 15)

- In vista delle funzioni da svolgere e delle esigenze sottese all'attività degli OCC la legge n. 3/2012 qualifica come tali gli **organismi costituiti da enti pubblici dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità** determinati con il regolamento di cui al D.M. n. 202 del 24 settembre 2014 entrato in vigore il 28 gennaio 2015 e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Organismi di composizione della crisi (art. 15)

- Sono considerati **OCC** anche gli **Organismi di Conciliazione costituiti presso le C.C.I.A.A., il segretariato sociale regolato dalla L. n. 328/2000 e gli Ordini di Avvocati, Commercialisti e Notai**
- I soggetti indicati sono iscritti di diritto nel Registro ministeriale.

Organismi di composizione della crisi (art. 15)

- Per acquisire le informazioni per lo svolgimento delle attività e dei compiti assegnatigli, l'Organismo, **previa autorizzazione del giudice**, oltre alla documentazione prodotta dal debitore, **può accedere**:
 - ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
 - nei sistemi di informazioni creditizie;
 - nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30 *ter*, c. 2, del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141 nel rispetto del dettato del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Organismi di composizione della crisi (art. 15)

- Un aspetto problematico e non chiarito dall'art. 15, L. n. 3/2012 attiene alle **modalità di scelta dell'OCC**
- **Non si capisce** infatti **se si tratta di una determinazione autonoma del debitore** (con ciò dando maggiore rilievo all'autonomia privata dello stesso) **o, al contrario**, in maggiore coerenza con le finalità in senso lato pubblicistiche attribuite, **se deve essere nominato – con ciò garantendo maggiore imparzialità e terzietà – da parte del Giudice**

Organismi di composizione della crisi (art. 15)

- **I compiti e le funzioni dell'OCC** possono peraltro essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti **che abbia i requisiti di curatore fallimentare** (avvocati, commercialisti iscritti al rispettivo Albo di appartenenza) **nonché da un notaio nominati dal Presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.**

Le procedure di composizione della crisi (art. 6)

- Le procedure previste dalla Legge n. 3/2012 sono **TRE rappresentate:**
 - **dall'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI** (consumatore e debitore diverso dal consumatore);
 - **dal PIANO DEL CONSUMATORE** (solo consumatore);
 - **dalla LIQUIDAZIONE CONCORSUALE DEI BENI** (consumatore e debitore diverso dal consumatore);
- Le **tre modalità sono tutte utilizzabili dal consumatore**, mentre il **debitore diverso dal consumatore può adire solo la prima e la terza strada**
- In altre parole, il **secondo procedimento (c.d. *proposta di piano del consumatore*) è esclusivo di quest'ultimo.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 7- 8 -9)

- Questa procedura è lasciata **all'iniziativa del debitore** che provvede, **con l'assistenza dell'OCC**, a depositare un piano di «*accordo di ristrutturazione dei debiti*» e di soddisfazione dei crediti presso il Tribunale del luogo ove questi ha la sede principale o la residenza.
- Si ritiene, in dottrina, che la proposta di accordo debba avere forma di **ricorso**
- L'accordo (ma anche il piano del consumatore) **può prevedere l'intervento di un terzo** che consente, anche in garanzia, il conferimento di redditi o di beni sufficienti ad assicurarne l'attuabilità.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **L'accordo** (al pari del piano del consumatore) **deve assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili** ai sensi dell'art. 545 c.p.a. e delle altre leggi speciali (es. crediti alimentari e pensioni).
- Il termine «**regolare**» sta a significare che tali debiti devono essere onorati nei termini e nelle modalità (e quindi alle scadenze) previsti.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **L'accordo deve indicare esplicitamente:**
 - **le scadenze;**
 - **le modalità dell'adempimento e per i pagamenti non effettuati in denaro deve essere indicata la percentuale di soddisfazione del creditore in modo che tutti i creditori possano effettuare la loro valutazione e l'Organismo di Composizione della Crisi possa esprimere il proprio giudizio sulla fattibilità;**

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- le modalità di liquidazione dei beni **specificando le procedure che si ritiene opportuno adottare, i tempi nei quali si ritiene ipotizzabile la liquidazione.** Il debitore può non destinare tutti i suoi beni a soddisfare i creditori, lasciandone fuori alcuni.
- la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. **Non è previsto il deposito della domanda presso gli enti previdenziali e assistenziali.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- La proposta di accordo **può prevedere qualsiasi forma soddisfattiva**, anche tramite:
 - cessione dei redditi futuri;
 - cessione di beni e diritti a soggetti interessati a subentrarne nella titolarità;
 - garanzie di terzi;
- deve comunque assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **CREDITI IMPIGNORABILI (art. 545 c.p.c.)**

1. *Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.*
2. *Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.*

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- 3. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.*
- 4. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.*
- 5. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.*
- 6. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.*

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- La proposta **deve prevedere il pagamento anche parziale dei creditori muniti di diritti di prelazione, in misura non inferiore a quella realizzabile in base al valore di mercato dei diritti sui quali insiste la prelazione**, quale attestato dall'Organismo di Composizione della Crisi o dal professionista incaricato.
- **La possibilità di cedere crediti futuri** può essere considerata apprezzabile **solamente quando sono stimabili e riferiti a dati oggettivi** (esempio, nel caso di redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione e rendite connesse all'affitto di beni immobili o titoli di Stato).

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- Nel caso in cui **l'adempimento delle obbligazioni sia garantito da uno o più soggetti terzi** che debbono sottoscrivere la proposta **non è posta alcuna limitazione al tipo di garanzia che può essere prestata a favore del debitore.**
- La possibilità di prestare garanzia da parte di terzi per l'attuazione dell'accordo **consente di accedere alla procedura anche a soggetti che non hanno alcun bene o reddito da mettere a disposizione dei creditori.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Per il rilascio delle garanzie non sono previste particolari formalità:** esse possono essere date:
 - prima della presentazione della proposta;
 - contemporaneamente al deposito della proposta;
 - nel corso della procedura;
 - dopo l'omologazione.
- **La mancata costituzione della garanzia promessa è motivo di risoluzione del piano** come espressamente previsto dall'articolo 14, c. 2.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- Nel caso in cui la proposta di «*accordo*» sia presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.
- Per i debiti verso l'erario, l'articolo 7 prevede un istituto simile alla transazione fiscale (art. 182 ter L.F.). E quindi:

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **possibilità che i crediti erariali e previdenziali non siano soddisfatti integralmente.** Possono formare oggetto di transazione i tributi amministrati dalle agenzie fiscali: vi rientrano i tributi di competenza delle agenzie fiscali, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia delle dogane, i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, i relativi accessori e le sanzioni amministrative per violazioni tributarie.
- **per i crediti riguardanti tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'IVA e le ritenute operate e non versate, l'accordo deve prevedere l'integrale corresponsione essendo ammissibile solo una dilazione di pagamento.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- La circolare dell' Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2015 n. 19/E recante « **Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento — Evoluzione normativa e giurisprudenziale** » specifica che *"Ai fini della certificazione dell'Ufficio, vanno escluse le somme iscritte in ruoli già consegnati all'Agente della riscossione ovvero riferite ad avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del dl. n. 78 del 2010, per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all'Agente, alla data di presentazione della proposta da parte del contribuente. L'Agente della riscossione è tenuto a*

Accordo di ristrutturazione dei debiti

trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso ovvero derivante dai predetti avvisi di accertamento, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, nonché degli interessi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

- Nella certificazione va indicato anche il debito tributario relativo all'IVA, che può essere soltanto oggetto di dilazione e non di falcidia. Ciò vale anche per le ritenute operate e non versate (Cir. Agenzia delle Entrate 18 aprile 2008, n. 40/E).

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Per i tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati all'Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta di accordo, l'assenso è espresso con atto del direttore dell'ufficio, mentre per i tributi iscritti a ruolo o accertati e già consegnati all'Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta di accordo, l'assenso è espresso dall'Agente della riscossione su indicazione dell'ufficio competente.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Nel caso in cui la proposta di accordo preveda la continuazione dell'attività d'impresa, è possibile prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Unitamente alla proposta (art. 9) devono essere depositati alcuni documenti, quali:**
 - **l'elenco di tutti i creditori**, con l'indicazione delle somme dovute e le loro scadenze. L'elenco (secondo la dottrina) dovrebbe prevedere anche i debiti contestati in tutto o in parte, anche se si tratti di pretese già avanzate, ma non ancora avviate in via giudiziale;
 - **l'elenco di tutti i beni del debitore**, compresi quelli che eventualmente intende trattenere e soprattutto che potrebbero anche solo potenzialmente tradursi in un valore di liquidazione. L'elenco dei beni permette di valutare la effettiva fattibilità del piano e la quantificazione di ciò che è effettivamente destinato al soddisfacimento dei creditori.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **L'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni** per valutare la proponibilità di azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. e al tribunale di vagliare il merito del richiedente che potrebbe aver posto in essere operazioni finalizzate alla spoliazione.
- **le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e un elenco delle spese correnti** necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia con la certificazione dello stato di famiglia;
- **le scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente alla dichiarazione** dell'Organismo di Composizione della Crisi o del professionista incaricato o del notaio, **che attesti la conformità all'originale** (solo per gli imprenditori).

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **L'attestazione sulla fattibilità della proposta di accordo è rimessa all'Organismo di Composizione della Crisi** che deve chiarire l'effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni del piano di ristrutturazione, partendo da dati contabili veritieri.
- **Per acquisire le informazioni per lo svolgimento delle attività e dei compiti assegnatigli, l'Organismo, ex 15, c. 10, previa autorizzazione del giudice, oltre alla documentazione prodotta dal debitore, può accedere:**

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
- nei sistemi di informazioni creditizie;
- nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30 *ter*, c. 2, del D.Lgs. 13.8.2010, n. 141 nel rispetto del dettato del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 9)

- La **proposta di accordo con i contenuti del piano**, contestualmente al deposito in tribunale e comunque non oltre tre giorni, **va presentata, a cura dell'OCC, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, e deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore proponente e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti**

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 9)

- Il giudice comunque può concedere **un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti** (quanto detto vale anche per il piano del consumatore)
- **Il deposito della proposta di accordo (o anche del piano del consumatore)** sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che non si tratti di crediti garantiti (è un effetto di legge che prescinde dal vaglio e da un provvedimento del giudice)

Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 7,9,15)

- In questa prima fase **l'OCC svolge un'intensa attività di supporto nei confronti del debitore** (che spesso non ha i mezzi né le risorse per provvedervi) **e assume un ruolo relevantissimo nella procedura**; in particolare:
 - è di **ausilio nella redazione del piano di accordo da sottoporre ai creditori e nella predisposizione della relativa documentazione**;
 - è l'organo che **attesta il valore di mercato dei beni su cui insistono le cause di prelazione per verificare la possibilità di un pagamento parziale dei crediti privilegiati**;

Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 7,9, 15)

- è l'organo che **verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;**
- è l'organo che **attesta la fattibilità del piano stesso** (da intendersi come vera e propria relazione sulla fattibilità del piano e cioè sull'effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all'omologazione dell'accordo o del piano del consumatore);

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- Il «piano» posto alla base dell' «accordo» può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un «gestore» per:
 - la liquidazione;
 - la custodia;
 - la distribuzione del ricavato ai creditori.
- Il gestore deve essere individuato tra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, ex articolo 28 L.F, e il ruolo potrebbe anche essere assunto dall'Organismo di Composizione della Crisi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Al soggetto che esercita l'attività di custode è inibita qualsiasi funzione dispositiva, potendo solo amministrare e conservare il patrimonio.** Il gestore dovrà fare riferimento al giudice delegato che dovrà autorizzare le attività.
- La figura del gestore, pur essendo simile a quella del liquidatore, se ne discosta nella parte in cui non è previsto l'affidamento del patrimonio al gestore se vi sono beni da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori sottoposti a pignoramento.
- In questo caso, infatti, il giudice nomina un liquidatore, il quale può disporre dei beni e delle somme incassate.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 10)

- A questo punto interviene il **tribunale** che, dopo aver verificato i presupposti soggettivi e oggettivi, provvede agli incombeni successivi (**decreto di ammissione alla procedura**):
 - **fissa con decreto l'udienza dei creditori** (non oltre 60 giorni dal deposito della proposta e della documentazione) disponendone la relativa comunicazione ai creditori (telegramma, raccomandata A.R., fax o pec);
 - **dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto** (anche pubblicazione sul registro delle imprese se il debitore è imprenditore);

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 10)

- ordina che l'OCC provveda alla trascrizione del decreto presso gli uffici competenti se il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;
- stabilisce che , fino a quando il provvedimento di omologa non assuma i caratteri della definitività, non possono a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori con titolo o causa anteriore.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 10)

- **Tale sospensione non riguarda comunque i titolari di crediti impignorabili.**
- Facendo poi riferimento ai crediti per titolo o causa anteriore **si ritiene legittima la concessione di titoli di prelazione a fronte di finanziamenti destinati a fornire provvista per l'esecuzione del piano.**
- **Durante il periodo di durata del divieto le prescrizioni restano sospese e le scadenze non si verificano.**
- **Il decreto di ammissione alla procedura è equiparato all'atto di pignoramento; è soggetto a reclamo e del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 10)

- All'udienza, una volta realizzato il contraddittorio tra le parti, il giudice **se accerta la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori** (analogamente all'art. 173 l.fall per il c.p.) **dispone la revoca del decreto di ammissione** e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta
- **Dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione e sino alla data di omologa dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto** (analogamente all'art. 167 L.fall. per il c.p.).

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 11)

- L'accordo di ristrutturazione dei debiti **può essere omologato solo se si raggiunge il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;** nel caso in cui i creditori non comunichino espressamente il proprio consenso **entro i 10 giorni precedenti all'udienza si applica la regola del silenzio assenso ai fini del calcolo della percentuale.**
- L'art. 11, L. n. 3/2012 precisa poi che **nella percentuale non sono computati i creditori garantiti per i quali la proposta prevede l'integrale pagamento, a meno che essi non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art.11)

- Trattandosi di **deliberazione maggioritaria concordataria**, si applica la regola del **par condicio creditorum** (uguale trattamento di tutti i creditori chirografari, fatta salva la formazione in classi; obbligo di pagamento integrale ed in denaro dei creditori privilegiati anche se nei limiti della garanzia).
- L'accordo **non determina la novazione delle obbligazioni**
- L'accordo cessa comunque di diritto di produrre effetti se il debitore **non esegue integralmente entro 90 giorni dalle scadenze previste i pagamenti dovuti secondo il piano** alle amministrazioni pubbliche e agli altri gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (**dunque possibilità di piano remissorio?**)

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art.13, c. 4 ter)

- In questa fase, **l'OCC esercita un'attività di mediazione con i creditori al fine di raggiungere l'accordo**; assume dunque un **ruolo neutrale e una funzione super partes** interagendo non solo a supporto del debitore, ma anche con i creditori, dando indicazioni concrete per l'eventuale modifica del piano oggetto dell'accordo.
- Qualora l'accordo sia raggiunto, **l'OCC trasmette a tutti i creditori** una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale **allegando il testo dell'accordo**.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- I creditori hanno **dieci giorni** di tempo dal ricevimento della predetta documentazione per **sollevare contestazioni** (raggiungimento della maggioranza, quantificazione dei crediti, esclusione di alcuni crediti, fattibilità del piano, capacità di adempiere della proposta)
- Decorso il termine, **l'OCC** **invia al giudice la relazione contenente i consensi e le eventuali contestazioni ricevute.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- **L'OCC rilascia inoltre al giudice un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano** (quale contenuto, se si tiene presente che l'OCC effettua già la prima attestazione? Probabilmente deve tener conto degli elementi ulteriori e sopravvenuti dopo il deposito della proposta)

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione** utilizzando tutte le forme già precedentemente indicate ed effettua alcune verifiche e precisamente:
 - la persistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura;
 - che non siano stati disposti atti in frode ai creditori da parte del debitore;
 - **se l'accordo è stato raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili dei crediti tributari (solo per Iva, dazi doganali e ritenute operate e non versate?);**

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili nonché dei creditori privilegiati, salvo per questi ultimi diverso accordo;
- la sussistenza di eventuali contestazioni promosse dai creditori o da altri interessati che possano, in qualche modo, mutare l'oggetto del giudizio di omologa.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Le contestazioni potranno riguardare:**
 - la fattibilità del piano;
 - la capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte nella proposta;
 - il calcolo delle adesioni;
 - la quantificazione dei crediti ai fini del computo della percentuale dei consensi;
 - la carenza di legittimazione al voto del creditore;
 - l'esclusione di alcuni crediti per irritalità della manifestazione del consenso.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **Sotto l'aspetto procedurale le contestazioni non possono essere proposte direttamente al giudice, ma debbono essere indirizzate all'Organismo di Composizione della Crisi** che provvederà a trasmetterle al giudice delegato.
- **Il giudice, preso atto delle contestazioni sollevate ed esaminatele, nel caso in cui queste riguardino la convenienza dell'accordo, potrà procedere all'omologa soltanto qualora escluda che la liquidazione del patrimonio del debitore non consentirebbe il soddisfacimento del credito dell'opponente in misura superiore a quella prevista dal piano** (c.d. giudizio di *crown down*).

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- Circa il **controllo in sede di omologa** si ritiene, in dottrina, applicabile il principio di diritto adottato dalla **sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23 gennaio 2013 a proposito del c.p.**: *“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, **non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. [...] «il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione***

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- Circa il **controllo in sede di omologa** si ritiene, in dottrina, applicabile il principio di diritto adottato dalla **sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23 gennaio 2013 a proposito del c.p.**: *“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, **non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. [...] «il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione***

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando la effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento; non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita in generale nel quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e dell'assicurazione del soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro».

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- **All'udienza per l'omologazione partecipa anche il debitore per garantire il contraddittorio.** Il giudice per consentire al debitore l'esercizio del diritto di difesa dovrà concedere un termine per il deposito di memorie difensive anche con l'eventuale indicazione di mezzi istruttori.
- Il c. 3 *bis* dell'art. 12 stabilisce che l'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. **La dottrina è contrastante in merito alla «perentorietà» di tale termine.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- Il giudizio si conclude con il decreto di omologazione o di diniego dell'omologazione e gli effetti si producono dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità dell'omologazione.
- **Una volta omologato, l'accordo è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori** al momento della pubblicazione della proposta (e del decreto di ammissione alla procedura).

Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 11, 12)

- **I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo, che costituiscono un patrimonio separato, destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori** e protetto da un vincolo di destinazione che determina l'inefficacia relativa degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore e l'improcedibilità di azioni esecutive o cautelari sui beni medesimi (articolo 12, comma 3, ul. c.).
- **Sono consentite azioni esecutive o cautelari da parte di tale tipologia di creditori dirette a colpire beni diversi da quelli vincolati dal piano.**

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- L'accordo **non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso** (c.d. sopravvivenza delle garanzie nell'ambito delle procedure concorsuali- v. anche art. 184 L. fall. per c.p.).
- Gli effetti dell'omologazione dell'accordo vengono meno in caso di **risoluzione dell'accordo stesso, ovvero in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e/o dei crediti tributari (solo per Iva, dazi doganali e ritenute operate e non versate?)**

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 12)

- Si conferma la tesi giurisprudenziale secondo cui che **nelle azioni esecutive non è compresa l'iniziativa per l'apertura di una procedura concorsuale** (Trib. Milano 10 nov. 2009 a proposito dell'art. 182 bis L.fall.)
- Il comma 5 dell'art. 12 è integrato dall'inserimento **dell'esenzione dall'azione revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato e del riconoscimento della prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione dell'accordo omologato**

Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 12 - 13)

- **Il decreto di omologa è equiparato all'atto di pignoramento sui vari beni oggetto del piano**; dalla data di omologa i creditori anteriori e posteriori non possono più agire esecutivamente.
- Quale causa di risoluzione dell'accordo, l'art. 12 prevede la **dichiarazione di fallimento del debitore** (imprenditore commerciale che abbia nel frattempo superato le soglie di fallibilità) **intervenuta dopo la conclusione dell'accordo** e anche dopo l'omologa dello stesso e nonostante il divieto di azioni esecutive.

Accordo di ristrutturazione (art. 13)

- **Dopo l'omologa l'OCC si occupa di risolvere le eventuali difficoltà insorte in sede di esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso** (ciò anche per il piano del consumatore).
- **Comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità.**
- Se per la soddisfazione dei crediti **sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dal piano**, il giudice su proposta dell'OCC nomina un **liquidatore** (che ha i requisiti di curatore fallimentare) e che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate dietro controllo del giudice.

Accordo di ristrutturazione (art. 13)

- I pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione dell'accordo **sono inefficaci nei riguardi dei creditori anteriori alla pubblicità del decreto di ammissione.**
- Quanto detto vale anche per il piano del consumatore.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 13)

- **I crediti sorti in occasione o in funzione:**
 - **dell'accordo di ristrutturazione;**
 - **del piano del consumatore;**
 - **della liquidazione concorsuale del patrimonio****sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri (crediti in prededuzione)**
- Alla somma destinata al soddisfacimento di tali crediti si **sottrae quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca** per la parte destinata ai creditori garantiti (**prededuzione relativa o limitata**).
- **Quanto detto vale anche per il piano del consumatore.**

Piano del consumatore (artt. 7,8,9)

- Il debitore **che si qualifichi come «CONSUMATORE»** può, in luogo della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, **presentare in tribunale una PROPOSTA DI PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.**
- Il **contenuto del piano e la documentazione sono gli stessi previsti per la precedente modalità.**
- Anche in questo tipo di procedura, **l'OCC ha un ruolo rilevante.**

Piano del consumatore (art. 12bis)

- A differenza della **proposta di accordo di composizione della crisi**, in questa procedura **NON È NECESSARIO per l'omologazione del piano da parte del Tribunale** che ci sia il consenso dei creditori.
- E' sufficiente la positiva delibazione dell'organo giudiziario **sulla fattibilità dello stesso, mentre i creditori possono solo contestare la convenienza del piano oggetto di omologa.**

Piano del consumatore (art.9)

- Da qui l'obbligo specifico rappresentato dalla **redazione a cura dell'OCC di una relazione particolareggiata da allegare al piano e contenente, oltre all'attestazione della completezza e dell'attendibilità della documentazione presentata e della probabile convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria:**
 - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempimento da parte del consumatore;

Piano del consumatore

- **il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;**
- **l'indicazione degli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.**
- **Il giudice deve preliminarmente valutare se:**
 - **sussistono i presupposti di ammissibilità del «piano»;**
 - **il contenuto del piano** sia conforme all'art.8;
 - **la regolarità formale del deposito** della proposta;
 - **non ricorrano fatti impeditivi** vale a dire atti in frode ai creditori.

Piano del consumatore (art. 12 bis)

- Una volta verificati tutti i presupposti sopra detti, **il giudice, in caso di valutazione positiva, fissa immediatamente l'udienza per decidere sull'omologa del piano**, disponendo che la proposta e il decreto siano comunicati a tutti i creditori a **cura dell'OCC almeno 30 giorni prima**.
- **Tra il giorno del deposito della proposta con la documentazione e l'udienza non possono decorrere più di 60 giorni**.

Piano del consumatore (art. 12bis)

- Tenuto conto della circostanza che la proposta del piano non sarà portata all'esame dei creditori, **il Tribunale dovrà verificare:**
 - **la fattibilità del «piano»;**
 - **valutare la meritevolezza del consumatore;**
 - **l'assenza di colpa nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.**
- **L'assenza di convenienza potrà essere oggetto di contestazione da parte dei creditori nel corso del giudizio di omologazione.**

Piano del consumatore (art. 12 bis)

- Si segnala ancora che, a differenza dell'accordo, **il giudice ha la facoltà di sospendere discrezionalmente le eventuali procedure esecutive individuali pendenti nei riguardi del debitore fino all'omologazione definitiva del piano** se ritiene che la loro prosecuzione possa pregiudicare la fattibilità del piano stesso.
- La **sospensione** non riguarda tutti i processi esecutivi ma **presuppone un esame delle singole procedure** (possibilità di sospensione solo di alcune procedure).
- **L'effetto sospensivo viene meno se il piano non viene omologato** (necessità però di apposito provvedimento del giudice).

Piano del consumatore (art. 12 bis)

- **Verificate:**

- la fattibilità del piano;

- l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli tributari (in che limiti?);

- e risolta ogni altra contestazione;

- **il giudice omologa il piano quando esclude che:**

Piano del consumatore (art. 12 bis)

- **il consumatore abbia assunto obbligazioni** senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- **ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento**, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- **In tal caso, dispone per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.**

Piano del consumatore (artt. 12 bis – 12 ter)

- Se il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati **il decreto di omologa deve essere trascritto a cura dell'OCC**
- Come per l'accordo, si applicano:
 - **la regola del *cram down* in sede di omologa** in presenza di contestazioni circa la convenienza del piano;
 - l'equiparazione **all'atto di pignoramento** del decreto di omologa;

Piano del consumatore (artt. 12 bis – 12 ter)

- il termine di **sei mesi** per l'assunzione del provvedimento di omologa;
- **l'obbligatorietà del piano del consumatore per tutti i creditori anteriori** al momento della pubblicazione della proposta.

Piano del consumatore

(art. 12 ter)

- A seguito dell'omologa:

1) i creditori con causa e titolo anteriori alla data dell'omologa non possono:

- iniziare o proseguire **azioni esecutive** individuali per il recupero del credito;
- iniziare o proseguire **azioni cautelari**;
- acquisire **diritti di prelazione** sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta del piano

2) i creditori con causa e titolo posteriori non possono agire esecutivamente sui beni oggetto del piano (come per l'accordo).

Piano del consumatore (artt. 12, 12 ter – 13)

- Come per l'accordo, **l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso**
- Si riproduce quanto previsto dall'art. 184 L. fall. in tema di c.p.
- **Gli effetti dell'omologa sul piano del consumatore vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti verso la P.A..**
- L'accertamento viene chiesto al tribunale (rinvio all'art. 12, c.4)
- Per l'esecuzione del piano del consumatore v. quanto previsto per l'accordo (art. 13, L. n. 3/2012)

ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE

- L'art. 14 prevede una specifica disciplina per l'annullamento e la risoluzione dell' «*accordo*», nonché la *revoca del «piano del consumatore»*.
- Il c. 1 dell'art. 14 prevede le ipotesi nelle quali **i creditori possono chiedere l'annullamento dell'accordo**, precisando che **L'AZIONE DI ANNULLAMENTO** può essere esperita quando:
 - sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;
 - ovvero sottratta dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
 - ovvero simulate dolosamente attività inesistenti.

ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE

- L'articolo 14, c 2, prevede L'AZIONE DI RISOLUZIONE che si fonda:
 - sull'irregolare adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo da parte del proponente;
 - o sulla mancata costituzione delle garanzie promesse.
- Con riferimento alla **prima ipotesi** è pacifico che si **qualifica come INADEMPIMENTO anche l'irregolare esecuzione della prestazione o l'inesatto adempimento**. Tuttavia, in mancanza di ogni riferimento sulla rilevanza dello stesso si ritiene che trattarsi di **un inadempimento DI NON SCARSA RILEVANZA**.

ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE

- Per quanto concerne la **MANCATA COSTITUZIONE DELLE GARANZIE PROMESSE** esso verrà in considerazione solo nella ipotesi in cui **il rilascio delle garanzie è previsto per l'adempimento dei debiti**. Poiché il rilascio di garanzie non è circoscritto al debitore ma possono offrire garanzie anche soggetti diversi che abbiano sottoscritto l'accordo è evidente che **l'azione potrà essere intrapresa anche quando ad essere inadempienti sono i terzi (garanti)**.
- In entrambi i casi è pacifico che il **PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE** deve svolgersi in contraddittorio con il **debitore** (*ex* articolo 14, comma 1), ma ove siano coinvolti terzi il contraddittorio dovrà necessariamente estendersi anche nei loro confronti.

ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE

- L'articolo 14, c. 2 prevede che la **DOMANDA DI RISOLUZIONE** possa essere esperita quando **sopraggiunga l'impossibilità di eseguire l'accordo per ragioni non imputabili al debitore** come accade ad esempio nell'ipotesi di perimento dei beni.
- Tale previsione va coordinata con la **possibilità prevista dall'art. 13, c. 4 ter, per il debitore di modificare la proposta di accordo di concerto con l'Organismo di composizione della crisi**: in tal caso si ritiene che la modifica della proposta da parte del debitore potrà avvenire solo nel caso **in cui non sia già stata avanzata la domanda di risoluzione.**

ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE

- **Sotto l'aspetto procedurale la modifica della proposta dovrà essere:**
 - **corredata da una relazione dell'OCC sulla fattibilità del nuovo piano;**
 - **sottoposta al consenso dei creditori;**
 - **passare nuovamente attraverso il giudizio di omologa.**

ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE

- **La risoluzione opera in caso di dichiarazione di fallimento pronunciata a carico del debitore.**
- Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto, a pena di decadenza, **entro un anno dalla scadenza del termine fissato** per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
- **La risoluzione e l'annullamento operano retroattivamente** facendo venir meno gli effetti dell'omologa nei confronti di tutti i creditori, senza pregiudicare comunque i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

LA REVOCA DEL PIANO

- Con riguardo al piano del consumatore omologato, l'art. 14 *bis* prevede che **ogni creditore può fare istanza al tribunale affinché lo stesso venga revocato** qualora:
 - a) il debitore abbia:
 - **dolosamente o con colpa grave** aumentato o diminuito il passivo;
 - **ovvero sottratta o dissimulata** una parte rilevante dell'attivo;
 - **ovvero dolosamente simulate** attività inesistenti.
- Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, **entro sei mesi dalla scoperta** e, in ogni caso, **non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.**

LA REVOCA DEL PIANO

b) il debitore:

- **non adempia agli obblighi** derivanti dal piano;
- **se le garanzie promesse** non vengono costituite;
- **se l'esecuzione del piano divenga impossibile anche per ragioni non imputabili** al medesimo;
- **Le ipotesi per le quali il creditore può presentare ricorso al tribunale sono tassative** e, dunque, non è possibile adire l'autorità giudiziaria al di fuori dei casi previsti.
- Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, **entro sei mesi dalla scoperta** e, in ogni caso, **entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento** previsto dall'accordo.

LA REVOCA DEL PIANO

- La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

- 1. NOMINA
- **Nomina Giudiziale:**
- Se l'OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 L.F.) oppure un notaio la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno (per analogia con LF) accettare la carica entro un termine congruo (ovvero nel termine che indicherà il GD nel proprio provvedimento di nomina) dalla conoscenza della nomina. Nel caso di STP sarà necessario che l'incarico sia effettuato dal socio professionista.
- Si ritiene non necessario il mandato e le norme antiriciclaggio perché di nomina giudiziale.
- Tale nomina non pare oggetto di pubblicità
- Predisporre istanza al giudice un caso di abbandono della pratica tra la nomina (da parte del tribunale) ed il deposito della domanda

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

- **Nomina da parte del Consumatore/debitore:**
- Se l'OCC è un soggetto iscritto nell'apposito registro (di cui all'art.15 c.2 in emanazione entro il 18/1/13) la nomina avviene da parte del consumatore/debitore e si ritiene opportuno:
 - Predisporre apposito mandato/contratto
 - Analogamente alle STP sarà necessario individuare il professionista con requisiti ex art 28 LF.

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

- 2. VERIFICHE ACCESSO PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI
 - Prendere contatto con il debitore
 - Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 6 e art 7.
- Verificare Requisiti soggettivi:
 - Imprenditore commerciale escluso art. 1 L.F.
 - Piccoli imprenditori art. 2083
 - Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135
 - Enti non commerciali
 - Start up innovative art 31 DL 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221
 - Lavoratori autonomi, Associazioni fra professionisti

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

- **Verificare Requisiti oggettivi:**
 - Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art. 6)
 - Non essere soggetto a procedure concorsuali
 - Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione).
 - Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis).
 - Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

3. Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D. ai sensi del art 10 c. 3).
4. la norma non lo prevede ma valutare la possibilità di un fondo spese
5. Assistere il debitore nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (Art.7 C.1) e con il contenuto dell'art. 8 e gli allegati di cui all'art. 9 c. 2 e 3:

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

- elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
- elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza);
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- attestazione sulla fattibilità del piano;
- elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- indicazione della composizione del nucleo familiare;
- certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000);
- le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
- dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all'originale;
- dichiarazione di eventuali redditi percepiti.

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

6. redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (tipo art 220LF).
7. verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore.
8. richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti.

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

9. attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze);
10. richiedere documenti d'identità;
11. richiedere perizie o offerte ricevute sui beni;
12. richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti);
13. richiedere estratti di ruolo presso Equitalia;
14. richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
15. effettuare richiesta precisazione credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore;

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

16. effettuare visure camerali
17. effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
18. effettuare visure presso il P.R.A.
19. fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali
20. esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni
21. verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore
22. verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni
23. verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

24. accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a:

- a) anagrafe tributaria;
- b) SIC (sistemi di informazioni creditizie); Centrali rischi;
- c) Centrale di allarme interbancaria;
- d) Archivio informatizzato degli assegni;
- e) altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010;

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

25. Verificare la veridicità dei dati (art 15 c.6) della Proposta attraverso un controllo delle attività e passività, ed in particolare:

a. Crediti tributari:

- Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
- Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

b. Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell'impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore;

c. Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale;

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

d. **Debiti verso banche:** circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi anni. È inoltre opportuno accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15 c.10, a:

- anagrafe tributaria
- SIC (sistemi di informazioni creditizie);
- Centrali rischi;
- Centrale di allarme interbancaria;
- Archivio informatizzato degli assegni;
- altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010;

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

e. **Debiti verso fornitori:** circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati.

f. **Debiti tributari:** verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on line (per es. attivando il cosiddetto "cassetto fiscale", richiedendo estratti di ruolo presso Equitalia) del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

26. Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9 c.2 e art 15 c.6) a)

27. Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione di attestazione (Art.7 C.1) in paragone alla alternativa della liquidazione;

28. Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28LF (ex art 13 c.1):

- se è prevista la liquidazione di beni pignorati;
- ovvero se il piano lo prevede.

29. Il debitore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale (l'OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente);

ASPETTI OPERATIVI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ACCORDO DEL DEBITORE

30. Al fine del decorso dei termini di cui all'art 10 c 1, in caso di assegnazione del termine di cui all'art 9 c. 3 ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi documenti.

31 Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:

a. all'agente della riscossione;

b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.¹³⁵

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

1. Il GD fissa l'udienza per le votazioni con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg dal deposito della documentazione (o delle integrazioni)(art. 10 c.1). Il termine è considerato ordinario.
2. Comunicare sia la proposta che il decreto ai creditori almeno 40gg prima dell'udienza per le votazioni (combinato disposto artt. 10 c. 1 e 11 c. 1).
3. Tali comunicazioni dovranno essere alternativamente effettuate (ai sensi degli art. 10 c. 1 e 15 c.7) a mezzo:

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

- a. posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso www.registroimprese.it) ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all' art 6 bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221);
- b. telefax;
- c. lettera raccomandata con ricevuta ritorno;
- d. telegramma.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

4. il GD, con il decreto di cui all'art. 10 c.1, dispone/ordina:

a. una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto (presumibilmente a carico dell'OCC);

b. Se esercita attività d'impresa la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese (presumibilmente a carico dell'OCC);

c. Che l'OCC provveda alla trascrizione del decreto in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art 13 c.1 o gestore della liquidazione ex art 7, c.1) di beni immobili o mobili registrati l'OCC trascriverà il decreto nel relativo registro:

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

- in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica;
- in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC dell'OCC all'indirizzo PEC ACI allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione.
- Tali trascrizioni saranno cancellate e le pubblicità cessate (il tutto presumibilmente a cura dell'OCC ex art 15 c.7) su disposizione del GD all'udienza di votazione.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

5. Votazione:

- a. Almeno 10 giorni prima dell'udienza: OCC riceve espressioni di voto (attraverso ogni mezzo di comunicazione previsto dall'art 11 c.1). ☐ Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso.
- b. OCC verifica il raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art 11 c.2).

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

6. Omologazione

A. In caso di raggiungimento dell'accordo:

a. OCC trasmette con "sollecitudine" (anche se la legge non specifica i tempi per tale adempimento) ai creditori:

- una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto;
- Il test dell'accordo.

b. Decorsi 10 giorni da quando i creditori hanno ricevuto la relazione l'OCC trasmette al Giudice:

- a) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori consenzienti;
- b) le eventuali contestazioni;
- c) attestazione definitiva sulla fattibilità del Piano.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

c. Pubblicare il decreto di omologa ai sensi dell'art. 12 c. 2, utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10 c. 2. (Ai sensi dell'art. 12 c. 3 bis l'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta art. 10 c.1);

d. Chiedere con ricorso al Tribunale, ai sensi dell'art. 12 c. 4 e a seguito del generico richiamo dell'art 15 c. 5, l'accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti dell'Erario, di cui all' art 7 c. 1 terzo periodo.

e. Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 l.f. (ex art. 13 c.1):

- Se è prevista la liquidazione di beni pignorati
- Ovvero se il piano lo prevede

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

- f. L'OCC ai sensi dell'art. 13 c. 2 e dell'art. 15 c. 5:
- a. risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere GD con istanza)
 - b. vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul debitore che eseguirà il piano ovvero su stesso (se l'esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione si ritiene essere affidata all'OCC proponente ex art 15 c.5) ovvero sul liquidatore/gestore della liquidazione ove previsto]
 - c. comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità.
 - d. Informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi;
 - e. Può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

g. Ai sensi dell'art. 13 c. 3 l'OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/debitore predisporrà ai sensi dell'art 13 c, 3 istanza con cui richiedere al GD:

a. svincolo delle somme

b. Cancellazione trascrizioni del pignoramento

c. Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10 c.1

d. Cancellazione iscrizione titoli di prelazione

e. Cessazione pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa

f. sarà necessaria una copia autentica digitale autorizzazione/ordine così come serve copia autentica del decreto.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

- La stessa istanza dovrà:
 - contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto)
 - contenere la verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano
 - contenere la verifica puntuale del corretto pagamento:
 - Dei crediti impignorabili (ciò devo averli pagati ai sensi dell'art 7 c.1)
 - Dell'Erario (art 7 c.1 terzo periodo)
 - Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13 c. 4 bis prima degli altri

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

B. In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni:

- Sospendere la procedura preparatoria
- Trasmettere immediatamente gli atti al Giudice
- Nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità, ma rimetta gli atti all'OCC, quest'ultimo deve provvedere all'informativa dei creditori.

ADEMPIMENTI FINALI DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

- ✓ alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione;
- ✓ comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima